



Dipartimento della Giustizia
Tributaria
Corte di Giustizia Tributaria di
primo grado di Catania

PROTOCOLLO DI INTESA

sul riconoscimento del “legittimo impedimento” e per la promozione di strategie condivise finalizzate alla diffusione dei principi di pari opportunità ed alla rimozione di ogni comportamento discriminatorio nell’esercizio della professione

TRA

**Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania
Comitato per le Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Catania
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania**

Visti

- gli artt. 2, 3, 24, 37, 51, 111 Cost.;
- gli artt. 2, 3, 137, 141 del Trattato CE, come modificati dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona;
- la Direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE, inerente l’attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l’accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;
- la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante l’attuazione del principio di pari opportunità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

- la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006);
- la l. 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e ss.mm., nonché le leggi vigenti in materia di patologie oncologiche ed invalidanti;
- la l. 8 marzo 2000, n. 53 ed in particolare l'art. 9 sulla promozione e l'incentivazione di forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e tempo di lavoro;
- il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità e ss.mm.;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 4 ottobre 2005 che riconosce ai padri liberi professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità, in alternativa alla madre;
- il d.lgs. 30 maggio 2005, n. 145 di attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro;
- il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, c.d. "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna", come modificato anche dall'art. 8 quater della l. 6 giugno 2008, n. 101;
- la l. 24 febbraio 2006, n. 104, in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti;
- il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007, sull'applicazione degli artt. 17 e 22 del d.lgs. n. 151/2001 a tutela del sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. 8 agosto 1995, n. 335;
- il d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 che reca attuazione alla Direttiva 2006/54/CE;
- l'art. 21 della l. 4 novembre 2010, n. 183, c.d. "Collegato Lavoro";
- l'art. 73, comma 1-bis, del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, recante "Codice del processo amministrativo", secondo cui *"il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio"*;
- l'orientamento consolidato nel processo amministrativo, secondo cui, *"solo in presenza*

di situazioni particolarissime, direttamente incidenti sul diritto di difesa delle parti, il rinvio dell'udienza è doveroso per il giudice amministrativo, e in tale ambito si collocano, fra l'altro, i casi di impedimento personale del difensore o della parte” (Cons. Stato, Sez. III, 24 maggio 2021 n. 3990; Sez. V, 22 febbraio 2010, n. 1032; Sez. III, 30 novembre 2018, n. 6823; Sez. II, 27 novembre 2019, n. 8100);

- la l. 28 giugno 2012, n. 92, c.d. “Riforma Fornero”;
- il d. lgs 15 giugno 2015, n. 80 recante Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- i commi 274 quinquies e sexies della Legge 27 dicembre 2017, n.205;
- il Codice Deontologico Forense;
- l'art. 4 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze adottato da OUA, UCPI, ANF, AIGA, UNCC nel testo valutato idoneo dalla Commissione di garanzia il 13 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura in data 23 ottobre 2013 in tema di adozione negli Uffici Giudiziari di prassi virtuose volte a tutelare pienamente la condizione di maternità e genitoriale con riferimento a tutte le figure professionali impiegate negli stessi Uffici;
- la approvata mozione del XXXI Congresso Nazionale Forense Bari 22/24 Novembre 2012;
- gli artt. 277 e ss. Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il Triennio 2017/2019 del 25/01/2017 e ss. mm. ii;
- l'art. 24 della circolare del 16/11/2017 sulla organizzazione delle procure e ss. modifiche;
- gli articoli 81 bis disp. Att. c.p.c. e 420 ter comma 5 e 5 bis c.p.p. così come modificati dalla L. 205 del 27/12/2017 e dalla riforma Cartabia.

CONSIDERATO

Che le Parti firmatarie del presente protocollo, in ragione dei ruoli loro attribuiti e delle rispettive competenze:

- condividono l'esigenza di proporre interventi volti ad assicurare una reale parità fra

uomini e donne, rimuovendo ogni comportamento discriminatorio per ragioni di genere e riconoscono l'importanza del raggiungimento dell'uguaglianza "de iure" e "de facto" nonché l'importanza di favorire una effettiva conciliazione tra esigenze di natura professionale ed esigenze di natura familiare nell'organizzazione lavorativa per entrambi i sessi;

- condividono la necessità di intervenire affinché la tutela della maternità e della paternità, anche per effetto di adozione nazionale e internazionale e di affidamento familiare, trovi concreta realizzazione, così garantendo ed affermando una reale parità fra uomini e donne sia nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi, che nell'esercizio della professione forense;
- intendono adottare condotte funzionali allo stato di gravidanza, alla condizione di maternità e di paternità nell'obiettivo di realizzare i menzionati principi di parità, nonché parimenti condotte che rispondano alle esigenze di assistenza e cura di familiari, minori o maggiori di età, affetti da handicap gravi, patologie oncologiche e/o patologie gravemente invalidanti, secondo la normativa vigente, nell'ottica di una corretta applicazione della disciplina antidiscriminatoria;
- intendono sviluppare un'azione di collaborazione volta alla realizzazione della diffusione e valorizzazione della cultura delle pari opportunità nello svolgimento della professione forense, ritenendo necessaria una sinergia tra le parti sottoscrittrici, finalizzata alla definizione di un comune progetto di attività di studio, ricerca e formazione in materia di pari opportunità;
- intendono garantire in ogni circostanza l'efficienza e il corretto esercizio dell'amministrazione della Giustizia, di cui la salvaguardia del diritto alla difesa dell'assistito costituisce il perno, mediante l'assunzione di precisi impegni tra i soggetti sottoscrittori, ciò che costituisce garanzia di soluzioni certe e preventivamente concordate;
- ritengono che il seguente protocollo, fermo restando il rispetto delle norme di legge che disciplinano la materia dei rinvii delle udienze, individui linee - guida che le parti firmatarie si impegnano a rispettare, applicare, promuovere e divulgare, ad ogni livello di competenza, per favorirne l'adozione nella prospettiva della assicurazione di una effettiva e concreta tutela della genitorialità e della assistenza e cura dei familiari anche con riferimento a tutte le figure professionali che svolgono la propria attività negli uffici giudiziari;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania,
il Presidente del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Catania
il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania,

SI IMPEGNANO

Ciascuno per la propria parte e competenza ad adottare ed applicare il presente protocollo nei termini seguenti:

- A) i Giudici, nel fissare le udienze e disporre eventuali rinvii delle stesse ex art. 81 disp. Att. c.p.c., ovvero nel concedere eventuale proroga dei termini per la redazione degli atti difensivi, terranno conto, tra i motivi di legittimo impedimento, anche dello stato di gravidanza e maternità delle donne avvocate e praticanti abilitati al patrocinio, per il periodo corrispondente al congedo per maternità previsto dall'art. 16 di cui al dlgs. 151/2001, ossia nel periodo compreso tra i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi a prescindere dalla sussistenza di particolari patologie connesse, qualora non vi ostino le specifiche esigenze di carattere processuale di cui alla sottostante lettera G).

Nel suddetto periodo particolarmente in caso di patologie connesse, su richiesta dell'avvocata verrà fissata l'udienza, o disposto il rinvio di udienza già fissata, a data successiva a detto periodo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'avvocata sia strutturalmente e stabilmente coadiuvata da collaboratori e/o colleghi di studio.

Le esigenze di definizione del calendario del processo in relazione alla data prevista per il parto devono essere riconosciute anche al futuro padre, a fronte della dimostrazione dello stato di gravidanza della coniuge o della convivente ex L. 76/2016.

Successivamente, in caso di ricovero del neonato, il genitore potrà invocare il legittimo impedimento fino alla data di dimissione del bambino.

È altresì causa di legittimo impedimento alla partecipazione delle avvocate alle udienze tributarie, l'adozione nazionale ed internazionale e l'affidamento di minore, per un periodo massimo di mesi tre a decorrere dall'ingresso in famiglia del minore; in caso di adozione internazionale, il legittimo impedimento può essere invocato anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza del genitore all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura

adottiva; nel caso di adozione nazionale e internazionale e affidamento di minore, il padre potrà avvalersi del legittimo impedimento per il medesimo periodo e con le modalità previste per le avvocate.

Le gravi necessità dei figli, specialmente se riferite ai primi tre anni di vita e la condizione di allattamento sono prese in considerazione dal Giudice quale motivo di trattazione del processo ad orario specifico, o di rinvio dell'udienza, qualora riferite al genitore avvocato che ne abbia la cura prevalente. La sussistenza di condizione di grave necessità collegata allo stato di salute dei figli ovvero di allattamento è attestata dal legale e il Giudice può richiedere la documentazione comprovante l'attestazione, nel rispetto della particolare sensibilità del dato e alle connesse esigenze di riservatezza.

Tutte le superiori condizioni troveranno applicazione anche per le famiglie monogenitoriali.

È, inoltre, causa di legittimo impedimento lo stato di donna inserita in percorsi di protezione in quanto vittima di "violenza di genere", per un periodo massimo di 3 mesi, ovvero per il diverso maggior termine stabilito dall'Autorità Giudiziaria.

Si intende, altresì, causa idonea a determinare il rinvio dell'udienza e di ogni altra attività che richiede la presenza del difensore per legittimo impedimento, la richiesta dell'avvocata/o, in isolamento fiduciario o in stato di quarantena obbligatoria a causa di dichiarata emergenza sanitaria, nonché nel caso in cui l'isolamento o lo stato di quarantena riguardi una/un figlia/o minorenni o familiare non autosufficiente, o qualsiasi persona convivente sottoposta a quarantena. All'uopo sarà sufficiente un'autocertificazione da far pervenire in segreteria anche lo stesso giorno dell'udienza o di ogni altra attività che richiede la presenza del difensore e da integrare successivamente con relativo certificato medico da depositarsi entro l'udienza successiva. Il rinvio concesso per l'ipotesi di isolamento fiduciario non potrà essere inferiore al periodo occorrente eventualmente previsto per legge. Il rinvio si applicherà ai processi tributari nell'ambito della fissazione e/o trattazione delle controversie, sia in Camera di Consiglio che in Pubblica udienza, ai sensi degli artt. 30 e segg. D.Lgs. n. 546/92.

- B) Al fine di invocare il legittimo impedimento, dovrà essere tempestivamente presentata, prima della scadenza del relativo adempimento processuale, secondo le modalità di deposito prevista dal procedimento, apposita istanza al Giudice allegando, per il periodo indicato dall'art. 16 del d.lgs. n.151/2001, un certificato medico dal quale risulti la data presunta del parto o il certificato di nascita del figlio/a, nonché dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 di non essere strutturalmente e stabilmente coadiuvata

da collaboratori e/o colleghi di studio. L'istanza dovrà essere previamente comunicata alle parti costituite nel procedimento tributario.

Per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 del d.lgs. n.151/2001, all'istanza di rinvio per legittimo impedimento dovrà essere allegata certificazione medica attestante la sussistenza di particolari patologie e/o gravi complicanze della gravidanza.

- C) In conformità ai principi e nei limiti espressi al precedente punto A), il Giudice, nel suddetto periodo di gravidanza e puerperio antecedente e successivo al periodo di astensione obbligatoria, in cui il rinvio è garantito, concederà ai richiedenti la precedenza nell'ordine di trattazione dei procedimenti; tale precedenza dovrà essere accordata, compatibilmente con motivate esigenze professionali, anche dai colleghi impegnati nelle cause comprese nell'elenco di trattazione.

Ove sussista la necessità di allattamento, il Giudice, su richiesta degli/le interessati/e metterà in atto tutte le agevolazioni al momento ritenute necessarie per favorire l'attività di difesa.

Parimenti il Giudice provvederà in caso di motivata necessità e/o di urgenza dei/delle figli/e di età inferiore ai tre anni.

Analoga facoltà è concessa alle avvocate e agli avvocati in caso di adozione o affidamento di minore per il periodo successivo ai tre mesi dopo l'ingresso in famiglia del figlio e comunque entro i tre anni di vita del bambino.

- D) Alle stesse condizioni di cui ai punti che precedono, il Giudice considererà la malattia e/o infortunio dei/delle figli/e di età inferiore ai tre anni, quale motivo di legittimo impedimento.

Tali impedimenti potranno essere attestati anche mediante autocertificazione da inviare tempestivamente alla Cancelleria o da depositarsi in udienza; all'autocertificazione dovrà seguire relativo certificato medico, da depositarsi entro l'udienza successiva.

- E) Dei benefici di cui alla lettera C) potranno fruire anche avvocati e praticanti abilitati al patrocinio che assistano familiari con "handicap" in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 l. 104/1992, accertata ai sensi dell'art. 4 l. 104/1992, o che siano affetti da patologie oncologiche e/o invalidanti.

Gli stessi avvocati e praticanti abilitati al patrocinio potranno chiedere un rinvio dell'udienza per legittimo impedimento nel caso di sopravvenute esigenze, diverse da quelle ordinarie, inerenti l'assistenza dei suddetti familiari.

Sono da intendersi quali "familiari": il coniuge, il parente o affine entro il secondo grado. Il diritto può essere esteso ai parenti o affini di terzo grado della persona in situazione di disabilità grave soltanto qualora i genitori (anche adottivi) o il coniuge della persona con "handicap", in situazione di gravità, abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (ai sensi dell'art.33 comma 3 l. 104/1992).

A tal fine dovrà essere tempestivamente presentata istanza corredata da idonea documentazione, nel rispetto della privacy.

Detti benefici si intendono estesi anche alle famiglie di fatto, presentando, in proposito, la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000.


- F) Il personale di cancelleria, gli avvocati e i praticanti, nello svolgimento degli adempimenti presso gli uffici, daranno la precedenza all'avvocata e alla praticante in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all'allattamento. Le indefettibili necessità di cura di figli/e nei primi mesi di vita ed altre gravi e documentate necessità della prole comporteranno analoga precedenza per entrambi i genitori.
- G) Nei procedimenti tributari il Giudice e il difensore dovranno accertarsi che dal rinvio non derivi grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione ed in particolare per la trattazione delle udienze di sospensione di cui all'art. 47 D.Lgs. n. 546/92.
- H) I sottoscrittori si impegnano a promuovere e diffondere i contenuti del presente protocollo d'intesa tra i/le magistrati/e, il personale di cancelleria, l'avvocatura e tutti gli operatori e le operatrici che svolgono la propria attività all'interno della Corte di Giustizia Tributaria.
- I) Il presente protocollo - che rimane comunque aperto alla sottoscrizione di altri Uffici Giudiziari, Consigli dell'Ordine degli Avvocati e Comitati pari opportunità del Distretto di Catania che intendano successivamente aderirvi - viene assunto in parziale modifica e ad integrazione di tutti i protocolli, degli accordi, convenzioni, intese e quant'altro precedentemente adottato ed esistente in materia, contrastanti con il presente.

Catania, 24 LUG. 2025.

Il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania



Il Presidente del Comitato Pari Opportunità c/o il COA di Catania

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maria Rosa". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical stroke at the end. The name is not clearly legible.

